

Ognuno voti per sé, colleghi, anche quelli dell'UDC!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* 435
Maggioranza 218
Hanno votato sì 205
Hanno votato no .. 230).

In morte dell'onorevole Pietro Battaglia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che oggi, 20 aprile 2004, è morto l'onorevole Pietro Battaglia, già membro della Camera dei deputati nella X legislatura. La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari l'espressione della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidero ora rinnovare anche a nome dell'intera Assemblea.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 4863.

(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 4863)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Abbondanzieri 4.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vianello. Ne ha facoltà.

MICHELE VIANELLO. Signor Presidente, è il caso di riproporre un'argomentazione che ho già utilizzato in precedenza: queste decisioni, soprattutto quando viene in rilievo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non dovrebbero essere assunte in modo centralistico, ma in sede di Conferenza unificata.

In questo Parlamento — non lo dico con spirito polemico — si è scelto di condurre una grande battaglia, al Senato, sulla *devolution*. Ebbene, cari colleghi della Lega, questi sono proprio gli articoli del prov-

vedimento che chiamano in causa la *devolution*! Non ci si può battere per una *devolution* formale e, poi, su scelte importanti per il territorio, come lo è questa, accettare che tutto venga delegato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti! Almeno, si chieda il parere della Conferenza unificata Stato-regioni: mi pare il minimo quando si è condotta una battaglia di tali dimensioni!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Abbondanzieri 4.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 435
Votanti 434
Astenuti 1
Maggioranza 218
Hanno votato sì 206
Hanno votato no .. 228).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Abbondanzieri 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* 431
Maggioranza 216
Hanno votato sì 203
Hanno votato no .. 228).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Realacci 4.1, del quale la Commissione ed il Governo hanno proposto, con riferimento al comma aggiuntivo 1-*bis*, la seguente riformulazione: « Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato il venir meno delle condizioni tecniche, economiche ed ambientali che ne giustificano

l'esercizio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può avviare la procedura per la revoca della concessione di derivazione e per gli adempimenti di cui all'articolo 1; ».

Chiedo ai presentatori se accettino la proposta di riformulazione di cui ho testé dato lettura.

EGIDIO BANTI. Signor Presidente, anche a nome degli altri presentatori, accetto la riformulazione proposta dell'emendamento Realacci 4.1 e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO BANTI. Signor Presidente, abbiamo accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento in esame perché essa ci fa compiere un passo in avanti rispetto all'intera tematica della sicurezza delle dighe e del loro futuro, ma rimaniamo perplessi sul fatto che l'emendamento non sia stato accettato nella sua interezza.

Ci sembra che permanga, infatti, qualche incertezza, soprattutto di ordine procedurale. È certamente positivo stabilire il principio secondo il quale, a fronte della normativa introdotta dal decreto-legge, vanno verificate le condizioni tecniche, economiche ed ambientali che giustificano l'esercizio delle dighe presenti nel nostro paese; a nostro giudizio, infatti, molte dighe potrebbero essere dismesse o trasformate in altre strutture, anche a prescindere dalla sicurezza sismica di cui si parlava inizialmente nel testo.

Senonché, noi avevamo indicato una precisa procedura: l'intesa con le regioni e con le autorità di bacino competenti, ai fini dell'analisi costi-benefici, affinché fosse verificata la persistenza dell'esigenza, sotto i profili tecnico, economico ed ambientale, di mantenere tali dighe. Il testo risultante dalla riformulazione fa riferimento, invece, alle ipotesi in cui sia segnalato il venir meno delle condizioni di cui ho detto, senza specificare, però, chi debba procedere alla segnalazione.

Comunque, raccomandiamo al Governo di pensare ad una metodologia operativa: avendo accettato il principio, bisogna fare in modo che esso non rimanga lettera morta. Sottolineiamo questa esigenza e poniamo in risalto la necessità di prevedere nel testo – rendendolo, così, meno timido sulle cose importanti e sostanziali – anche verifiche di questa natura.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Realacci 4.1, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	431
<i>Maggioranza</i>	216
<i>Hanno votato sì</i>	424
<i>Hanno votato no</i>	7).

Ricordo che l'emendamento Coronella 4.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	430
<i>Votanti</i>	428
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	215
<i>Hanno votato sì</i>	...	428).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Abbondanzieri 4.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	424
Votanti	423
Astenuti	1
Maggioranza	212
Hanno votato sì ...	423).

Passiamo all'emendamento Abbondanzieri 4.5, del quale la Commissione ed il Governo hanno proposto la seguente riformulazione: «*Aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2 ed alle condizioni di sicurezza di cui all'articolo 4*».

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Abbondanzieri 4.5, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	439
Votanti	437
Astenuti	2
Maggioranza	219
Hanno votato sì	436
Hanno votato no ..	1).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-bis.1 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

Avverto che la Commissione bilancio ha confermato il parere contrario sull'articolo 4-bis.

PIETRO ARMANI, *Presidente della VIII Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI, *Presidente della VIII Commissione*. Signor Presidente, mi rendo conto dell'esigenza del Governo di sottoporre quest'emendamento al nostro esame. Poiché la Commissione bilancio ha ribadito il parere contrario sull'articolo 4-bis, credo sia saggio rimettersi all'Assemblea, altrimenti potremmo rischiare la non promulgazione del provvedimento da parte della Presidenza della Repubblica. Credo, dunque, che occorra rimettersi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, la saggezza del presidente Armani indica una soluzione che tuttavia per la Presidenza della Camera, per la Commissione bilancio e per l'Assemblea non risolve il problema, soprattutto con riferimento al merito del provvedimento. Il Governo ha riconosciuto l'esistenza di oneri, la Commissione bilancio ha ribadito la mancanza di copertura di questi oneri e il presidente della Commissione ambiente suggerisce di rimettersi all'Assemblea.

Signor Presidente, è lapalissiano che siamo approvando un articolo – il 4-bis – che ad avviso del Governo, della Commissione bilancio e – con più garbo – del presidente della Commissione di merito non ha copertura. Poiché l'Assemblea è sovrana, si può compiere una forzatura, ma non dimentichiamoci delle forzature del Governo nell'individuare una copertura di un milione e mezzo di euro (3 miliardi di vecchie lire)! Francamente, non capisco perché non si debbano fare le cose per bene.

Signor Presidente, circa un'ora fa sono stati presentati i subemendamenti Abbondanzieri 0.5.02.2 e Parolo 0.5.02.1 all'articolo aggiuntivo 5.02 del Governo. In base al comma 5-bis dell'articolo 86 del regolamento, le proposte emendative che comportano nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate non possano essere

esaminate prima del giorno successivo a quello nel quale sono state presentate. Presidente, lei ha ritenuto che comportassero oneri, tant'è che ha trasmesso i due subemendamenti alla Commissione bilancio; in caso contrario, avremmo dedotto che, a suo avviso, i subemendamenti non comportavano oneri. In questo caso, invece ha chiesto il parere alla Commissione bilancio. Occorre dunque applicare l'articolo 86, comma 5-bis, che prevede il termine di ventiquattr'ore sopra richiamato.

Le ricordo, signor Presidente, che in merito all'articolo aggiuntivo 5.02 del Governo esiste una controversia sostanziale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Questo articolo aggiuntivo sottrae al Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, di fatto restituendole al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e senza che il Ministero dell'economia e delle finanze sia stato di ciò informato, perché in Commissione bilancio esso non era rappresentato. È prefigurabile che il Ministero dell'economia e delle finanze sia contrario a questo « scippo ». Allora, Presidente, anche per questo motivo, forse è opportuno che questo articolo aggiuntivo ed i relativi subemendamenti vengano votati domani. Qualora si decidesse di votarli domani, sarebbe bene che il Governo formulasse una proposta emendativa con riferimento all'articolo 4-bis, prevedendo una copertura regolare.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, non è come lei dice. I subemendamenti sono stati presentati ieri sera, nei tempi. Per quanto riguarda l'emendamento 4-bis.1 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), lei ha fatto riferimento al parere espresso dal presidente della Commissione, onorevole Armani, che ritiene opportuno rimettersi all'Assemblea. Prendo atto che tale parere è condiviso dal relatore. Il Governo intende parlare su questo punto?

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.

Signor Presidente, io ribadisco che la copertura c'è ed è contenuta nell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003 n.350 (fondo assunzioni per il 2004, attualmente inutilizzato). Quindi, ripeto, la copertura c'è.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4-bis.1 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), non accettato dal Governo e sul quale il relatore si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	435
<i>Votanti</i>	430
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	216
<i>Hanno votato sì</i>	415
<i>Hanno votato no</i> ..	15).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Abbondanzieri 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	436
<i>Votanti</i>	435
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	218
<i>Hanno votato sì</i>	201
<i>Hanno votato no</i> ..	234).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Detomas 5.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* 442
Maggioranza 222
Hanno votato sì 439
Hanno votato no .. 3).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Abbondanzieri 0.5.02.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 445
Votanti 441
Astenuti 4
Maggioranza 221
Hanno votato sì ... 441).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Parolo 05.02.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 436
Votanti 322
Astenuti 114
Maggioranza 162
Hanno votato sì ... 322).

Prendo atto che i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo avrebbero voluto esprimere voto favorevole, mentre si sono erroneamente astenuti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.02 del Governo, accettato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 435
Votanti 395
Astenuti 40
Maggioranza 198
Hanno votato sì 394
Hanno votato no .. 1).

Poiché il disegno di legge consiste in un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

(Esame degli ordini del giorno – A.C. 4863)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 4863 sezione 6*).

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Burtone n. 9/4863/1, Molinari n. 9/4863/2 e Rosato n. 9/4863/3.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno non insistono per la votazione.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno presentati.

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 4863)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni voto sul complesso provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Abbondanzieri. Ne ha facoltà.

MARISA ABBONDANZIERI. Signor Presidente, i motivi per i quali ci asterremo sono già stati espressi nel corso degli interventi di oggi pomeriggio. Il provvedimento, come avevo già detto nell'illustrare un emendamento, è, come minimo, incompleto, sicuramente estemporaneo e abba-

stanza evidentemente strampalato. Del resto, anche le difficoltà che sono emerse — eppure si trattava di un provvedimento molto piccolo — hanno dimostrato che probabilmente questi tre aggettivi che ho usato corrispondono in parte a verità.

La prima questione che intendo sottolineare è quella relativa al motivo per il quale si è assegnato il compito della messa in sicurezza delle dighe dismesse alla Protezione civile e non, come sarebbe stato logico, alle autorità di bacino ovvero alle regioni.

Sarebbe stato molto più semplice, molto più normale e sicuramente molto più controllato da soggetti competenti, sia rispetto al tema sia rispetto al territorio. Tra l'altro, l'argomento riguarda non tutte le regioni italiane, ma soltanto alcune di esse, prevalentemente la Sicilia, la Toscana ed altre che non elenco.

Tale scelta non si è voluta fare. Non si è voluta fare, tra l'altro, a pochi mesi dalla messa in funzione del Registro italiano dighe, che doveva avere un compito anche sul piano operativo.

Vi è un'altra questione, relativa alla commissione alta sorveglianza, una commissione inutile per il compito che deve eseguire. Un'ennesima commissione: evidentemente si devono sistemare almeno quattro persone su cinque, se non tutte e cinque. È certo che tale commissione costerà 100 milioni l'anno ed è davvero difficile capire a che cosa servirà. Ricordo che noi avevamo proposto un emendamento per la soppressione dell'articolo 3, relativo alla commissione per l'alta sorveglianza. Debbo dire che, durante la discussione, ho notato che anche il sottosegretario era, in verità, perplesso e probabilmente condivideva le nostre affermazioni.

Vi è, poi, il tema relativo all'articolo aggiunto, quello sulla messa in sicurezza degli edifici. Noi non abbiamo nulla in contrario ma, rispetto al piano formale, ci si dovrebbe ricordare che l'estraneità di materia è comunque un problema. È un problema che si dovrebbe tener presente sempre, anche perché l'estraneità di materia, a volte, consente di far entrare nei provvedimenti norme che, non solo non

hanno attinenza con essi, ma nella maggior parte dei casi producono risultati di tutt'altro genere. In questo caso, si tratta della messa in sicurezza di edifici istituzionali. Sono stati accolti alcuni dei nostri emendamenti. Noi comprendiamo la necessità del provvedimento e, anche per tale ragione, ci asterremo.

L'ultima questione è relativa all'articolo sulla Protezione civile ed ai fondi previsti dall'articolo 5. Si tratta di un articolo che ha quasi del « simpatico ». Noi abbiamo chiesto, in Commissione, che ci fossero indicati almeno le finalità per le quali venivano destinati i fondi ad acquisto (fondi peraltro che non sono consistenti). Non ci sono state dette quali erano le ordinanze o le emergenze che si andavano a coprire. Ci viene il sospetto che il Presidente del Consiglio dei ministri, che è responsabile della Protezione civile, si sia dimenticato di qualche territorio entrato in emergenza e, tramite l'utilizzo di tali somme, copra alcune partite. Bastava, semplicemente, che tali partite fossero nominate ed i problemi sarebbero stati minori.

Perché solleviamo tale problema? Lo solleviamo perché riguarda anch'esso un metodo rispetto al quale non si devono ritenere assolti né il Presidente del Consiglio dei ministri, né il suo braccio operativo in materia, il capo del dipartimento della Protezione civile (che deve rispondere al Parlamento, pur nel rispetto dei compiti che la legge gli ha assegnato).

In ogni caso, ritengo che rispetto al provvedimento abbiamo mostrato un atteggiamento perlomeno leggero, nel senso che lo stesso provvedimento è tanto strampalato che è impossibile trovare ragioni che ci facciano comportare diversamente.

Dunque, il nostro voto sarà un voto di attenzione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.

EGIDIO BANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della Marghe-

rita, DL-L'Ulivo esprimerà un voto di astensione sul disegno di legge di conversione in esame. Si tratta di un provvedimento che non riguarda più soltanto le dighe (tant'è vero che, al momento del coordinamento del testo, verrà modificata la sua intestazione), ma anche gli edifici istituzionali. Questo è già il segnale, ancora una volta, di una procedura abbastanza abborracciata e, comunque, tale da non dare certezza legislativa nel nostro paese.

Quello delle dighe è un problema serio e non solo con riferimento alle dighe dell'Ottocento, che forse, sotto certi aspetti, sono quelle che hanno retto meglio alle esigenze per cui furono costruite. Non a caso, nell'allegato che ci è stato consegnato dal Governo risulta che un certo numero di dighe costruite nell'Ottocento ha funzionato fino agli anni Settanta, Ottanta o addirittura Novanta del secolo successivo (quindi, hanno funzionato per cento anni e anche più). Invece, un certo numero di dighe costruite negli anni Sessanta, ossia nel secondo dopoguerra, sono andate fuori esercizio prima dell'anno 2000, ossia hanno funzionato per meno di cinquant'anni. Ciò non solo e non tanto perché sono state costruite male, ma perché nel corso del tempo e, in particolare, negli ultimi decenni, si sono modificate le esigenze relative all'utilizzo stesso del sistema dighe nel nostro paese. Allora, un provvedimento organico di revisione dell'intera materia, partendo dalla doverosa messa in sicurezza, non poteva non essere auspicato anche da parte nostra.

Però, ancora una volta, come abbiamo cercato di dimostrare nel corso della discussione, il Governo ha presentato un testo da cui emerge l'estrema preoccupazione di definire compiti e competenze di organismi più o meno pletorici e più o meno superflui (come il comitato di alta sorveglianza e così via). Invece, non si va al nocciolo del problema: la necessità di affrontare la questione delle dighe in ordine al più complesso sistema idrogeologico dell'assetto del nostro territorio.

In questo senso registriamo positivamente — come ho detto prima — l'appro-

vazione di una parte di un nostro emendamento, che indica l'esigenza di una verifica più complessiva rispetto alla sicurezza pura e semplice delle dighe fuori esercizio o in esercizio; ma, sicuramente, si poteva fare di più. Anche per questo motivo il nostro sarà un voto di astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maninetti. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (ore 19,25)

LUIGI MANINETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro esprimerà un voto favorevole sul decreto-legge in esame, finalizzato ad avviare un'immediata e straordinaria attività di verifica dello stato di manutenzione e dei requisiti di sicurezza delle dighe, sia che esse siano in esercizio che fuori esercizio.

A tal fine, è prevista l'istituzione di un comitato di alta sorveglianza per il controllo costante di tali interventi, composto da figure specializzate anche in rappresentanza delle regioni ed è disposta un'attività generalizzata di verifica sismica e idrogeologica. Quindi, non condivido la tesi di inutilità sostenuta poc'anzi dall'onorevole Abbondanzieri. Si tratta di un provvedimento importante e delicato sia per l'individuazione e il monitoraggio delle condizioni delle grandi dighe esistenti sul territorio nazionale sia per l'attuazione di eventuali provvedimenti atti a rendere più sicuri questi impianti.

La maggior parte di tali dighe è stata costruita parecchi decenni fa e molte di esse si trovano in territori che nel corso del tempo sono stati dichiarati a rischio sismico. Su queste opere sono spesso mancati interventi di manutenzione da parte dei concessionari tenuti a tali adempimenti, per cui si rende necessario effettuare le opportune verifiche in relazione al nuovo stato.

Il Governo ha utilizzato lo strumento della decretazione d'urgenza per intervenire tempestivamente, al fine di eliminare qualsiasi pericolo sia per gli impianti interessati sia per le popolazioni che risiedono a valle delle dighe stesse. Certo, ciò non significa che vi sia un rischio reale per la pubblica incolumità, ma l'obiettivo è quello di prevenire eventuali situazioni pericolose. Per questo motivo, è importante dettare apposite disposizioni di verifica, controllo e monitoraggio.

La Commissione ambiente, nonostante abbia proceduto celermente all'esame del decreto-legge in sede referente a causa dei limitati tempi a disposizione, ha apportato al testo originario miglioramenti di carattere tecnico e sostanziale, volti a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi ed il coinvolgimento delle autonomie locali: ciò è sicuramente importante. In Commissione sono stati, inoltre, acquisiti alcuni elementi informativi su taluni aspetti del provvedimento ed è stato fornito un quadro riassuntivo delle dighe che potrebbero essere interessate dal decreto-legge.

Alla luce di tali considerazioni, ribadisco il voto favorevole del gruppo dell'UDC alla conversione in legge del decreto-legge in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parolo. Ne ha facoltà.

UGO PAROLO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo della Lega Nord Federazione Padana sul provvedimento in esame. Si parla tanto di fare prevenzione e mettere in sicurezza il territorio, ma spesso queste parole cadono nel vuoto. Il decreto-legge in esame è un esempio concreto di come si stia agendo anche in tale direzione.

Certamente, il provvedimento non è immune da critiche: i soldi stanziati sono veramente pochi e, probabilmente, le dighe che hanno bisogno di interventi urgenti di messa in sicurezza non sono solo

quelle indicate dal Governo. Ma si tratta di un segnale di partenza importante, anche se invitiamo l'esecutivo a compiere un'analisi approfondita di tutte le altre situazioni esistenti sul territorio nazionale.

La sensazione di pericolo per le dighe presenti, in particolare, nelle zone di montagna è molto viva e la protesta dei cittadini, spesso, sfocia in atti contro la legge. Nel collegio in cui sono stato eletto negli ultimi quindici giorni sono stati abbattuti a colpi di dinamite due tralicci dell'alta tensione. Pur condannando fermamente tali metodi, non posso non fare presente che il sentire comune della popolazione è quello di protesta, di disagio. Infatti, accanto all'utilizzo dell'unica risorsa che spesso hanno i cittadini della montagna, l'acqua, vi è anche l'onere di convivere con i rischi dei grandi impianti e degli elettrodotti che, molte volte, passano sopra le abitazioni.

Tale tema dovrebbe essere trattato in maniera più organica non solo con riguardo agli impianti dismessi, ma anche per compiere una valutazione concreta sugli impianti ancora in esercizio. Vi sono impianti non collaudati o che sono stati collaudati dopo trent'anni dalla loro costruzione. In tutti quegli anni tali impianti hanno esercitato la loro funzione — sto parlando di dighe che trattengono milioni di metri cubi d'acqua — senza avere il collaudo statico. Un po' alla volta il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle infrastrutture stanno ponendo rimedio alle suddette manchevolezze, ma le situazioni di rischio esistono ancora. Sicuramente, sproneremo il Governo affinché le verifiche e le valutazioni vengano svolte in modo compiuto perché — ribadisco — soprattutto nelle zone alpine la sensazione di disagio è molto viva.

Infine, vorrei ricordare che opportunamente è stata modificata la copertura dell'emendamento proposto dal Governo che prevede un finanziamento per la messa in sicurezza degli organismi istituzionali dello Stato. Tuttavia — consentitemi un piccolo inciso — credo che questo non sia il modo più opportuno di procedere. Il provvedimento in esame prevede

una copertura abbastanza irrisoria per la messa in sicurezza delle grandi dighe. In fondo, stiamo parlando di circa 35 milioni di euro comprensivi di interessi. Quindi, detratti gli interessi sui mutui, probabilmente la cifra è ancora più bassa.

Il Governo, all'ultimo minuto, ha inserito questo articolo 5-bis, che ha una copertura di 100 milioni di euro, quindi esattamente quattro volte la copertura prevista per la messa in sicurezza delle grandi dighe. Non è questo, lo ribadisco, il metodo corretto di agire, perché viene inserita all'ultimo minuto — in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, che prevede appunto lo stanziamento di 25 milioni di euro (detratti gli interessi sui mutui) — un'altra previsione, di tutt'altra natura, che nulla c'entra con il provvedimento in discussione e che peraltro prevede l'utilizzo di fondi che erano stati accantonati con l'avallo dell'intero Parlamento (quindi, sia della maggioranza, sia dell'opposizione). Con il nostro emendamento, approvato quasi all'unanimità, siamo riusciti a riparare a tale pericolo, ma resta il fatto che questo modo di procedere non ci trova d'accordo.

Allo stesso modo, riteniamo di poter rivolgere qualche critica alla copertura dei 35 milioni di euro, perché ancora una volta si reperiscono risorse dalla legge sulle grandi opere, il cui fondo sta diventando un po' come il Pozzo di San Patrizio: alla fine, il rischio concreto è che il Governo, a furia di attingere da questo salvadanaio, non sia più in grado di realizzare quelle opere strategiche, che invece sono parte integrante e fondamentale del nostro programma.

Al di là di queste riflessioni critiche, riteniamo che l'intenzione del Governo sia più che positiva e che il provvedimento sia sicuramente meritorio di approvazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scalia. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SCALIA. Signor Presidente, desidero soltanto annunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo di Alleanza

nazionale sul provvedimento in esame (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Scalia, per la felice sintesi!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stradella. Ne ha facoltà.

FRANCESCO STRADELLA. Anch'io, signor Presidente, vorrei soltanto annunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia sul provvedimento in esame (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

PIETRO ARMANI, Presidente della VIII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI, Presidente della VIII Commissione. Vorrei innanzitutto ringraziare il relatore e il vicepresidente Stradella, che hanno seguito più di me questo provvedimento, ma vorrei soprattutto rivolgere un rilievo al Governo. Poiché è stato detto che il provvedimento è stato affrettatamente istruito in questa Camera, vorrei dire che io avevo scritto una lettera, per incarico di tutti i colleghi dell'ufficio di presidenza della VIII Commissione, per chiedere di avere più tempo a disposizione al fine di approfondire taluni aspetti, anche sotto il profilo dell'elenco delle dighe che necessitavano di essere messe in sicurezza. Questo ulteriore tempo però non è stato accordato.

Inoltre vorrei dire, soprattutto per quanto riguarda le relazioni tecniche e le coperture reperite, che si vede che il Governo ha avuto fretta, perché se l'articolo 4-bis è stato bocciato ciò è dovuto proprio al fatto che la relazione tecnica non aveva trovato quelle minime risorse che avrebbero potuto garantire la copertura di quell'articolo.

Inviterei, quindi, non tanto il livello politico del Governo, quanto il livello della pubblica amministrazione, che dovrebbe istruire questi provvedimenti, a fare meglio il proprio mestiere, visto che abbiamo, nei ministeri e presso la Presidenza del Consiglio, tanti « Soloni » capaci di dettare legge sul diritto amministrativo (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)!

(Coordinamento – A.C. 4863)

ANTONIO MEREU, *Relatore*. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO MEREU, *Relatore*. Propongo che all'articolo 2, comma 1, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Abbondanzieri 2.1, le parole « le condizioni per lo stato d'emergenza » siano sostituite dalle seguenti « le condizioni per la dichiarazione dello stato d'emergenza ».

All'articolo aggiuntivo 5-*bis*, inserito con l'articolo aggiuntivo 5.02 del Governo, al comma 2, le parole: « visto l'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione a quanto disposto dall'articolo ». Infine, nel titolo del decreto-legge, dopo le parole: « di grandi dighe », sono aggiunte le seguenti: « e di edifici istituzionali ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, le correzioni di forma proposte dal relatore si intendono approvate. (*Così rimane stabilito*).

Prima di passare alla votazione finale, chiedo inoltre che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 4863)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 4863, di cui si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

« Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe » (4863):

(Presenti	374
Votanti	219
Astenuti	155
Maggioranza	110
Hanno votato sì	218
Hanno votato no ..	1).

Prendo atto che l'onorevole Meduri ha espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto astenersi.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo (4833)
(*ore 19,40*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4833)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare la relatrice, onorevole Carlucci. È stata « invocata » dall'Assemblea! La Repubblica tutela il paesaggio, si dice...!

GABRIELLA CARLUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in esame reca interventi contro la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

Il 12 marzo 2004, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentite alla Presidenza di ascoltare l'intervento dell'onorevole relatrice. Prego, onorevole Carlucci.

GABRIELLA CARLUCCI, *Relatore*. Il 12 marzo 2004, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge intitolato « Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo », emanato dal Presidente della Repubblica il 22 marzo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 23 marzo 2004.

Il provvedimento è stato assegnato il 23 marzo stesso in sede referente alla Commissione VII cultura, con il parere delle Commissioni I (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, IX e XIV.

La relazione che accompagna il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 4833 illustra in modo sintetico ma efficace le motivazioni che hanno spinto l'esecutivo ad un intervento di emergenza in quattro

aree delicate e cruciali dell'intero sistema culturale nazionale: la lotta alla pirateria audiovisiva; il finanziamento dell'intervento pubblico a favore della cinematografia; le risorse integrative a favore della cultura, gestite attraverso Arcus Spa; alcuni interventi nei settori dei beni e attività culturali, spettacolo, sport. Sebbene le quattro aree di intervento mostrino evidenti elementi di interazione, la mia relazione è strutturata in più parti, per meglio focalizzare le questioni in oggetto. La strutturazione analitica segue peraltro la sequenza dell'articolato del provvedimento.

Osservo, preliminarmente, come la prima questione, ovvero i prospettati interventi contro la pirateria audiovisiva, soprattutto attraverso Internet, sia stato quella che più ha attratto l'attenzione dell'opinione pubblica ed ha provocato, nella comunità degli utenti *web*, reazioni estremamente polemiche, a conferma dell'aver toccato un vero e proprio *punctum dolens*; una qualche incomprensione relativa alla *ratio* del provvedimento ha determinato lo scatenarsi di una polemica sproporzionata, che ha finito per toccare finanche « massimi sistemi » (la tutela del diritto alla riservatezza, che certamente il Governo Berlusconi ritiene un valore supremo, in una concezione liberale e liberista della società, con il solo limite della lotta alla criminalità). La seconda questione, al di là dell'esigenza emergenziale di assegnare fondi pubblici al settore cinematografico (risultando esaurita — secondo le valutazioni del ministero — la giacenza presso la Banca nazionale del lavoro), deve essere contestualizzata all'interno di un ragionamento ormai ineludibile sull'efficienza e sull'efficacia del sostegno pubblico allo spettacolo ed alla cultura e sulla necessità di disporre di più adeguati strumenti di conoscenza, monitoraggio, valutazione.

Per quanto concerne la lotta alla pirateria audiovisiva, il decreto-legge, in estrema sintesi, è finalizzato ad imprimere una radicale svolta repressiva nei confronti della pirateria audiovisiva per via telematica, introducendo sanzioni ammi-

nistrative in materia fino a 1.500 euro per chi mette in atto pirateria ad uso proprio e personale (ma viene prevista anche la confisca dell'*hardware* utilizzato e la pubblicazione del provvedimento sulla stampa), mentre per chi commercia i film scaricati da Internet vengono introdotte sanzioni penali da 6 mesi a 3 anni di reclusione, con multe da 2.500 a 15 mila euro. I fornitori di connettività e di servizi sono passibili di sanzioni amministrative, da un minimo di 50 mila ad un massimo di 250 mila euro, in caso di violazione di obblighi di informazione e collaborazione nell'individuazione degli autori delle condotte illecite e dei gestori dei siti che ne veicolano — anche involontariamente — l'operato.

Prima di addentrarci nella materia, che si rivela complessa — tecnicamente e giuridicamente, anche per l'intreccio di alcuni provvedimenti (*in primis*, il codice delle comunicazioni elettroniche e poi il codice in materia di protezione dei dati personali, entrambi divenuti legge nel corso del 2003) — ad un primo approfondimento è opportuno segnalare che le dimensioni del fenomeno della pirateria hanno raggiunto dimensioni particolarmente allarmanti in Italia: il nostro paese è nella *watch list* delle associazioni delle industrie audiovisive e fonografiche e multimediali di tutto il pianeta. Alcuni dati sono estremamente eloquenti: nel *report* diramato il 13 febbraio 2004 dalla *International Intellectual Property Alliance* — IIPA (Federazione delle maggiori associazioni americane di editori, librari, fonografici, cinematografici, audiovisivi, di *software*: dalla MPA alla BSA e alla RIIA), si legge che «l'Italia continua a registrare uno dei tassi di pirateria più alti di tutta l'Europa». Nell'anno 2002, la IIPA stimava la perdita totale in 783 milioni di dollari statunitensi, un livello quattro volte equivalente al paese che risulta secondo in questa brutta «lista nera» europea, la Spagna, con 167 milioni di euro. Secondo questa fonte, dei 783 milioni di euro, 140 milioni sono a danno dell'industria cinematografica-audiovisiva, 42 milioni a danno dell'industria fonografica, 363 milioni a danno dell'in-

dustria del *software* informatico, 215 milioni del *software* di intrattenimento (videogiochi e simili), 23 milioni dell'industria editoriale. In particolare, secondo le valutazioni IIPA, una quota percentuale notevole dell'intero *business* della pirateria, in Italia, avviene attraverso Internet: si stima una cifra di oltre 125 milioni di dollari (il 16 per cento dell'intero *business* «pirata»), attraverso la vendita e la veicolazione di prodotti illegali utilizzando siti *web* e *mailing list*. A seguito di operazioni della Guardia di finanza nel corso del 2003 sono state incriminate 183 persone e ben 10.300 sono sotto indagine.

Questi dati evidenziano l'urgenza del provvedimento.

In dettaglio, al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, viene introdotta un'altra ipotesi, tra quelle già previste dall'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore, la n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni, prevedendo la diffusione di opere cinematografiche o assimilate attraverso i cosiddetti programmi di *file sharing*, ovvero di condivisione di programmi tra utenti della rete Internet. Si ricorda — *en passant*, a conferma dell'effervescenza della materia — che questo articolo della legge ha subito numerose modificazioni *in itinere*: introdotto con il decreto legislativo 23 novembre 1994, n. 685; novellato con il decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 204; novellato ancora con la legge 12 agosto 2000, n. 248; novellato, infine, dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.

Va osservato che il decreto-legge approfondisce, come modalità di reato, quel che pure è già previsto alla lettera *a*) del comma 1 del vigente articolo 171-ter, che prevede punizioni (reclusione da 6 mesi a 3 anni, multa da 5 a 30 milioni di lire), per chi «abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, un'opera dell'ingegno»; ovvero la lettera *a*) del comma 2 dello stesso articolo («riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio»: in questo caso, la reclusione è da 1 a 4 anni e la multa da 5 a 30 milioni di lire).

Il comma 2 prevede che la stessa condotta di cui sopra (comma 1) venga sottoposta a sola sanzione amministrativa, in assenza del fine di lucro e di uso non personale, introducendo una sanzione amministrativa di 1.500 euro (2.000 euro se il reo usa sistemi criptati), confisca degli strumenti e del materiale, e pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale ed un periodico del settore spettacolo. Prevede, altresì, una sanzione di 2.000 euro per chi promuova o incentivi la diffusione delle condotte illecite.

Il comma 3 attribuisce al Dipartimento della sicurezza pubblica del Ministero dell'interno (formulazione, in verità, abbastanza generica) la funzione di raccolta delle segnalazioni per la prevenzione e la repressione delle violazioni.

Il comma 4 prevede che i fornitori di connettività e di servizi, previo provvedimento dell'autorità giudiziaria, forniscano le informazioni in proprio possesso per identificare i gestori dei siti e gli autori delle condotte illecite segnalate.

Il comma 5 stabilisce che gli stessi fornitori mettano in atto le opportune misure per impedire l'accesso ai siti e per rimuovere i contenuti segnalati.

Il comma 6 prevede che i fornitori che vengano a conoscenza di illeciti sulla rete provvedano ad informare il Dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero l'autorità giudiziaria.

Il comma 7 dispone che la violazione da parte dei fornitori degli obblighi previsti ai commi da 4 a 6 venga punita con sanzioni che vanno da 50 mila a 250 mila euro.

In relazione al provvedimento in esame, si è registrato un ampio fronte di critiche e di dissensi (soprattutto da parte delle associazioni degli *internet provider*: Aiip, FederComin, Assoprovider), in parte da attribuire ad una non felice politica di comunicazione del decreto stesso, ma purtroppo anche ad una qualche imprecisione nell'articolazione del testo, forse determinata anche dall'urgenza di intervenire in una materia complessa quanto intricata.

Va ricordato, altresì, che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – nel testo approvato in prima lettura, il 9 marzo 2004, dal Parlamento europeo – esclude l'applicabilità di sanzioni penali in caso di operazioni di *downloading* di materiale protetto dal diritto d'autore effettuate casualmente, limitando l'applicabilità alle attività svolte con dolo.

La stessa proposta di direttiva prevede che la distinzione rilevante, ai fini dell'applicazione della sanzione, deve essere basata sul riscontro del fine di lucro. In ogni caso, la direttiva stabilisce che le sanzioni debbono essere concrete e dissuasive, ma comunque proporzionate (*fair and equitable*).

Ricordo anche – per quanto riguarda i possibili obblighi dei fornitori – che la recente legge 26 febbraio 2004, n. 45, ha confermato l'obbligo di conservazione dei dati al solo traffico telefonico, escludendo implicitamente l'estensione dei dati al traffico Internet.

Va ricordato anche che il fornitore di connettività e servizi offre un servizio di comunicazione elettronica (l'accesso ad Internet) per il quale sono già previste delle prestazioni obbligatorie a fini di giustizia, come stabilito dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (il cosiddetto Codice delle comunicazioni elettroniche). Lo stesso articolo prevede le sanzioni da applicare in caso di inosservanza di specifici obblighi e fa altresì riferimento al repertorio contenente l'elenco delle prestazioni da fornire.

Occorre inoltre osservare come la filiera Internet mostri caratteristiche strutturali piuttosto complesse. Come ben illustrato in una nota elaborata dall'Associazione italiana *Internet provider*, nella diffusione di contenuti tramite Internet e, più in generale, nell'impiego di una rete telematica, debbono necessariamente distinguersi almeno sei soggetti diversi: il cliente, ovvero il soggetto giuridico che stipula il contratto con il fornitore di accesso e/o di servizi; l'utente, ovvero il soggetto, anche diverso dal cliente, che utilizza i servizi prestati da un fornitore di accesso e/o di

servizi; il fornitore di accesso, vale a dire il soggetto che nell'ambito della propria attività imprenditoriale offre al pubblico e ai fornitori di servizi l'accesso alla rete Internet consistente nella connessione fisica alla rete e nell'attribuzione all'utente, in via temporanea o semipermanente, di un indirizzo di rete; il fornitore di trasporto (*carrier*), che offre ai fornitori di accesso l'uso delle proprie infrastrutture di trasporto; il fornitore di servizi, ovvero il soggetto che attraverso l'impiego di *server* realizza servizi della società dell'informazione quali DNS (risoluzione di indirizzi di rete simbolici, i domini, in indirizzi di rete fisici, i numeri IP), *e-mail*, *hosting* (memorizzazione e distribuzione di contenuti attraverso *server* che accedono alla rete Internet), *e-publishing* (servizio di *hosting* integrato con un'applicazione dedicata alla pubblicazione di contenuti), *e-commerce*, e via dicendo; il fornitore di contenuti, che, direttamente (tramite *server* propri) o indirettamente (tramite un fornitore di servizi), immette in un sistema di reti telematiche, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi. Naturalmente, ma non necessariamente, la stessa persona fisica o giuridica può assumere allo stesso tempo o in tempi successivi più d'uno dei ruoli sopra elencati.

Proponiamo un'altra classificazione terminologica, limitandoci alla figura del *provider*, che evidenzia la complessità della filiera e la quantità di intermediari: l'*access provider*, che fornisce agli utenti la connessione alla rete; il *service provider*, che fornisce servizi ulteriori (caselle *e-mail*, *chatroom*, *forum* telematici, *newsgroup*, motori di ricerca, gestione di banche dati, bacheche elettroniche in cui gli utenti possono pubblicare i propri materiali, e via dicendo); il *content provider*, che veicola in rete, tramite il suo sito, propri contenuti (dalle notizie alle ricette di cucina, dalle fotografie d'autore ai prodotti audiovisivi); l'*host provider*, che è un *service provider* che mette a disposizione uno spazio del disco rigido del proprio *server* per « ospitare » i siti creati da utenti che desiderano svolgere il ruolo di *service*

provider o *content provider*; il *maintener*, infine, che non è un vero e proprio *provider*, in quanto non è un intermediario di Internet, bensì un operatore che interagisce burocraticamente e tecnicamente, per conto di un *provider* che intende « aprire » un sito *web*, con gli enti preposti alla registrazione dei nomi di dominio.

Si ritiene quindi preferibile sostituire le definizioni utilizzate dal decreto-legge (fornitore di servizi e di connettività) con l'espressione « fornitore dei servizi della società dell'informazione », utilizzata dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, recepita in Italia dal decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003.

Infine, va osservato che le caratteristiche strutturali della rete rendono possibile un'agevole « partecipazione » di qualsiasi utente all'enorme « offerta » di Internet, data la facilità di « pubblicare », o meglio « immettere », materiali nella rete, in un infinito calderone delocalizzato e dematerializzato che sembra sfuggire a molte delle regole storiche, anche del diritto. Data la complessità degli argomenti trattati, è intenzione del relatore proporre alcuni emendamenti — frutto di una serie di incontri informali e delle audizioni svoltesi in Commissione — di natura in parte tecnica ed in parte politica, che si ha ragione di ritenere possano rendere più efficace il provvedimento, rendendo meglio compatibili, nei limiti del possibile, due interessi apparentemente « contrapposti », ma entrambi in verità finalizzati a garantire un sano sviluppo della società dell'informazione.

Nella prospettiva economica, si tratta della necessità di non innescare meccanismi normativi che possano rallentare lo sviluppo della banda larga, ritenuta ormai la nuova « spina dorsale » dello sviluppo socio-economico del paese; nella prospettiva politica, al tempo stesso, è opportuno che la Repubblica non assuma il minimo rischio di vocazioni censorie ed illiberali, dovendosi reprimere ogni tentazione autoritaria, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della Costituzione, secondo cui « la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma

di comunicazione sono inviolabili», e da numerose altre disposizioni di legge, tra cui — recentemente — il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Inoltre, la proposta di direttiva europea (*Intellectual Property Rights Enforcement*), che si ritiene venga adottata in via definitiva entro il 30 giugno 2004, pone alcuni principi che, attraverso i suddetti emendamenti, troveranno compiuta realizzazione.

Vi è la necessità di reprimere usi illeciti della rete Internet, contrastando la violazione delle norme sul diritto d'autore, sia nella dimensione criminale organizzata sia nella fruizione individuale (sul primo fronte, grazie all'azione delle Forze di polizia e della magistratura; sul secondo fronte, attraverso azioni di sensibilizzazione educativa), determinando la pirateria un complessivo impoverimento dell'industria culturale e, quindi, delle sue capacità ideative e produttive. Il fenomeno della pirateria audiovisiva e telematica, in effetti, al di là degli abusi individuali, per uso personale, risulta connesso con fenomeni criminali e di malavita particolarmente pericolosi per l'intero sistema sociale.

L'articolo 2 del provvedimento in esame riguarda il finanziamento dell'intervento pubblico a favore della cinematografia. Come ho accennato in premessa, al di là dell'esigenza emergenziale di assegnare fondi pubblici al settore cinematografico — risultando esaurita, secondo le valutazioni del ministero, la giacenza presso la Banca nazionale del lavoro —, la questione deve essere contestualizzata all'interno di un ragionamento, ormai ineludibile, sull'efficienza e sull'efficacia del sostegno pubblico allo spettacolo ed alla cultura e sulla necessità di disporre di più adeguati strumenti di conoscenza, monitoraggio e valutazione.

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2004 si pone, di fatto, come una sorta di appendice del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2004), frutto dell'esercizio della

delega concessa prevista dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha introdotto una serie di riforme rispetto al preesistente sistema di intervento pubblico a favore della cinematografia. In estrema sintesi, è stato sancito il principio secondo il quale il sostegno pubblico alla produzione cinematografica non può superare il 50 per cento del costo del film e si è introdotto un sistema di valutazione dei progetti che dovrebbe razionalizzare, anche attraverso parametri automatici, la selezione, privilegiando la storia artistica ed imprenditoriale dei proponenti (il cosiddetto *reference system*).

Va ricordato che la nuova norma ha vissuto una gestazione molto lunga, complessa e faticosa, come attestato anche dal sofferto iter parlamentare, determinato da una qualche forma di incomunicabilità tra Governo e Parlamento, che si è cercato di sanare negli ultimi mesi del 2003. Questa riattivazione dei rapporti di comunicazione tra esecutivo e Parlamento è stata comunque per alcuni aspetti tardiva ed ha vanificato una gestazione che avrebbe potuto essere più dialettica e fruttuosa. Si ricordi che la legge delega risale al luglio 2002 e che solo a fine agosto del 2003 uno schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. In questo lasso di tempo, il Parlamento non ha ricevuto nessun input dall'esecutivo e l'impegno assunto dal sottosegretario Bono in Commissione cultura non è stato purtroppo rispettato.

Dal luglio 2002 all'agosto 2003 si sono andate accumulando in Parlamento diverse iniziative di legge in materia di cinematografia, a partire dalla proposta a firma Rositani-Carlucchi, presentata il 7 luglio 2002. Rimando al testo integrale della mia prima relazione presentata in VII Commissione in data 3 dicembre 2003, ed al parere approvato dalla Commissione in data 14 gennaio 2004, per evidenziare la complessità della materia e gli sforzi emersi durante l'affrettato iter parlamentare (due mesi ed *in extremis*, dato il previsto scadere della delega il 23 gennaio 2004: lo schema di decreto è stato trasmesso alle competenti Commissioni di Camera e Senato solo il 19 novembre 2003

ed ha acquisito i pareri di Senato e Camera rispettivamente il 18 dicembre 2003 ed il 14 gennaio 2004), finalizzati a correggere alcuni errori presenti nello schema iniziale del decreto legislativo.

Per quanto riguarda lo specifico problema delle risorse, va notato che il Governo ha ritenuto di non poter accogliere quanto richiesto nel parere approvato il 14 gennaio 2004 dalla VII Commissione (richiesta già avanzata nella proposta di parere a mia firma, il 3 dicembre 2003), condizione c): « si preveda che agli interventi in favore di cinematografia sia riservato il 25 per cento delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, provvedendo ad incrementare le risorse complessivamente disponibili, in modo da non penalizzare i restanti settori ».

Nella relazione che ha accompagnato lo schema di decreto legislativo nella sua ultima versione, approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 gennaio 2004, si legge: « il parere della Camera contiene, altresì, un'ulteriore condizione, che non si è ritenuto di poter tradurre nella corrispondente modifica normativa. In particolare, si è richiesto di riservare alla cinematografia, con apposita previsione nel presente decreto legislativo, il 25 per cento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con il contestuale incremento delle risorse complessivamente disponibili, al fine di non penalizzare i restanti settori dello spettacolo. Tale ipotesi non è praticabile, atteso che la ripartizione del FUS tra i diversi settori dello spettacolo costituisce una chiara manifestazione del potere di indirizzo politico attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali. Il contestuale incremento dell'entità complessiva del FUS è, inoltre, incompatibile con il criterio di invarianza della spesa proprio del presente decreto legislativo ».

Mi sia consentito osservare che chi per primo aveva evidenziato la necessità di riportare l'aliquota del FUS destinata al cinema al suo livello originario — il 25 per cento, giustappunto, come previsto dalla stessa legge istitutiva del FUS, la n. 163 del 1985 — era ben conscio del problema

in questione, anche confermato dalla successiva scoperta che la dotazione dei fondi per il cinema era stata prosciugata al punto tale da richiedere un intervento emergenziale per l'anno 2004, intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge in discussione.

Va anche ricordato il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, intitolato « Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo » (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2003), il quale, « (...) ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla ripartizione annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, e di erogare, in tempi brevi, i contributi statali ai soggetti destinatari (...) », all'articolo 1 ha previsto che...

PRESIDENTE. Onorevole Carlucci, ammiro molto la sua relazione, articolata ed ampia; tuttavia, vorrei ricordarle che il tempo a sua disposizione è esaurito già da due minuti.

Le suggerisco, pertanto, di terminare il suo intervento leggendo le conclusioni della sua relazione e di chiedere alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della stessa. Mi sembra che quanto ha finora detto sia ampiamente rappresentativo del problema che stiamo trattando.

GABRIELLA CARLUCCI, Relatore. Va bene, signor Presidente.

L'articolo 3 del decreto-legge in esame stanziava risorse integrative a favore della cultura attraverso la società Arcus Spa. Tale articolo è finalizzato ad una accelerazione della concreta operatività della Arcus Spa ed individua anzitutto, al comma 1, in un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'atto amministrativo che definisce i limiti di impegno (di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 1 agosto 2002, relativi agli esercizi 2003 e 2004), sui quali applicare la quota del 3 per cento prevista dall'articolo